



COMUNE DI CASTORANO

(Provincia di Ascoli Piceno)



REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 14/07/2025

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Aveni diritto ed iscrizione

Art. 3 -Organizzazione del servizio

Art. 4 - Uscite didattiche ed attività motoria

Art. 5 – Altri usi

Art. 6 - Norme comportamentali

Art. 7 – Tariffe

Art. 8 –Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 10 - Dati Personali e Sensibili

Art. 11 – Entrata in vigore

Art. 12 – Pubblicità del Regolamento

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico fissandone le modalità di accesso ed i criteri per l'utilizzo al fine di promuovere le condizioni che garantiscano il Diritto allo Studio nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge.
2. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, e con gli stanziamenti di bilancio, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa può essere fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla relativa Circolare Ministeriale n. 23/1997.

Art. 2 - Aveni diritto ed iscrizione

1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel territorio di Castorano, iscritti alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria del Comune di Castorano e alla scuola secondaria di primo grado dell'I.C. di appartenenza.
2. Per l'ammissione al servizio le famiglie interessate devono presentare annualmente domanda di iscrizione secondo i tempi e le modalità indicate dall'Amministrazione tramite i propri canali istituzionali (sito istituzionale, pagina Facebook etc).
3. La domanda può essere inoltrata tramite lo sportello telematico del Comune di Castorano, o su apposito modulo fornito dal competente ufficio.
4. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente, con il Piano trasporto che sarà realizzato al termine di presentazione delle domande di iscrizione.
5. Le richieste presentate oltre il termine di scadenza, saranno accolte solo se giustificate da cambi di residenza per le immigrazioni nel Comune di Castorano con passaggio di iscrizione alle scuole del territorio comunale o alla scuola secondaria di 1° grado dell'I.C. di appartenenza e compatibilmente con la disponibilità dei posti sui mezzi del servizio.
6. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, in presenza di ulteriori posti disponibili, il servizio può essere erogato anche ad alunni non residenti che frequentano le scuole del territorio comunale di Castorano, soltanto se questo non comporta un significativo allungamento dei tempi di percorrenza e previa autorizzazione/convenzione con il Comune di riferimento.
7. Il servizio è assicurato verso i comuni limitrofi per gli alunni frequentanti le classi della Scuola Primaria non istituite nel plesso di Castorano.
8. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni diversamente abili nel rispetto dei principi di cui alla L. 104/1992, negli stessi termini e con le stesse modalità praticate per gli altri alunni, compatibilmente con le risorse ed i mezzi a disposizione. Ove non vi siano mezzi idonei a disposizione, il servizio di trasporto potrà essere effettuato con altre modalità, anche ricorrendo a Ditte o ad Associazioni esterne in possesso di adeguate attrezzature.
9. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle tariffe previste.
10. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il presente regolamento e ad accettare tutte le condizioni del servizio previste dall'Amministrazione.
11. I genitori, inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si dichiarano consapevoli che il servizio può comportare variazioni di orario e di percorso per cause anche non dipendenti dalle

scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.

12. Il servizio potrà essere utilizzato solo dopo la conferma di iscrizione da parte del preposto ufficio comunale. Non saranno accolte domande incomplete della prescritta documentazione.
13. La famiglia ha l'obbligo di essere presente alla fermata prevista al momento del rientro da scuola del minore o a comunicare al momento dell'iscrizione l'eventuale persona delegata maggiorenne che dovrà essere presente. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, previa autorizzazione dei genitori in calce al modulo di iscrizione al servizio, potranno salire e scendere autonomamente alla fermata designata. L'Amministrazione Comunale e la ditta di trasporto saranno sollevati da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possano causare a terzi precedentemente la salita e/o successivamente la discesa dal pullman.
14. Potranno esser anche accolte domande di sola andata o ritorno, sebbene debba essere effettuato il pagamento dell'intera tariffa.
15. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza: se possibile e previa richiesta scritta dei genitori presentata all'ufficio competente. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso e dovrà essere la stessa per tutta la durata dell'anno scolastico.
16. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo motivate ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia.
17. All'atto della prima iscrizione, il competente ufficio comunale rilascerà, dopo la verifica del versamento se dovuto della quota di contribuzione, un tesserino di riconoscimento che verrà vidimato negli anni successivi, se verrà riproposta la domanda e pagata la relativa quota.
18. Tale tesserino viene rilasciato, prima dell'inizio dell'anno scolastico o comunque prima dell'utilizzo del servizio e deve essere portato con sé dal minore trasportato.

Art. 3 -Organizzazione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico viene assicurato mediante gestione in appalto.
2. Il servizio di trasporto viene espletato secondo i giorni di calendario scolastico. Gli orari sono definiti annualmente e possono subire variazioni durante l'anno scolastico. In caso di cause di forza maggiore (abbondanti nevicate o altre calamità naturali, guasti al mezzo, emergenze sanitarie, scioperi del personale addetto, allerte meteo) il servizio potrà essere sospeso. In caso di sospensione delle lezioni il servizio verrà sospeso. Il servizio non sarà garantito nel caso di ingressi posticipati o uscite anticipate, né nei giorni dedicati agli esami di fine anno per la scuola secondaria di 1° grado.
3. Le modalità di organizzazione del servizio saranno determinate annualmente sulla base del numero di alunni che fruiranno del servizio e della loro residenza sul territorio.
4. Gli utenti saranno prelevati e rilasciati alle fermate che vengono annualmente stabilite dagli Uffici comunali localizzando le fermate in prossimità delle abitazioni di residenza degli

iscritti, tenendo conto delle seguenti possibilità:

- localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
 - maggiore sicurezza possibile per bambini e viabilità;
 - minimo intralcio al traffico stradale fermo restando che:
 - non possono essere percorse strade private;
 - non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre dei mezzi adibiti al trasporto scolastico;
 - non potranno essere previste fermate in luoghi ritenuti non idonei a garantire la sicurezza e la corretta viabilità
5. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico.
6. Il personale addetto al servizio, autista ed accompagnatore se presente, devono assicurare:
- a. che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio;
 - b. che la salita e la discesa degli alunni dall'autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
 - c. che l'autobus al termine delle lezioni non lasci le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto presenti a scuola siano regolarmente presenti, così come dovrà assicurare che al termine del tragitto di andata la partenza dell'autobus avvenga dopo che gli alunni siano all'interno della scuola;
 - d. che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere e secondo le norme di sicurezza;
 - e. che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
 - f. che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull'autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi al recapito a tal fine comunicato all'atto dell'iscrizione. In tali casi il minore deve essere condotto al termine del giro presso il Comune di Castorano e, in caso di chiusura, verrà avvisato telefonicamente il Responsabile del Servizio Comunale.
7. Il conducente/accompagnatore non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. La vigilanza sui minori da parte dell'accompagnatore o autista, viene esercitata dal momento in cui gli utenti salgono sul mezzo, presso la fermata stabilita, e sino a quando gli stessi, nel varcare il cancello della scuola, vengono presi in consegna dagli operatori scolastici, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico. Allo stesso modo la vigilanza sugli utenti da parte dell'accompagnatore o autista salvo autorizzazione di cui all'art. 2.13, deve essere esercitata sino al momento in cui gli stessi scendono dal mezzo per venire affidati ad un genitore o a persona diversa maggiorenne, delegata dal genitore stesso.

Art. 4 - Uscite didattiche ed attività motoria

1. L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico è consentito per l'accompagnamento alle strutture del territorio comunale per lo svolgimento dell'attività motoria curricolare per i plessi privi di palestra scolastica interna adiacente.

2. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con la disponibilità della ditta appaltatrice, può autorizzare il servizio di trasporto alunni della scuola dell'Infanzia e dell'obbligo per gite o visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo.
3. Il calendario delle uscite deve essere predisposto ed inviato all'Amministrazione dall'Istituto Comprensivo ad inizio anno scolastico, al fine di valutarne l'autorizzazione;
4. Diversamente eventuali richieste, al di fuori del piano programmato, dovranno essere presentate all'Ufficio Comunale competente almeno 20 giorni prima dell'attività, con comunicazione scritta indicante giorno, orario di andata e ritorno, numero di alunni ed insegnanti partecipanti;
5. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo sulla base della disponibilità del servizio e delle necessarie coperture di bilancio.

Art. 5 – Altri usi

1. E' facoltà dell'Amministrazione concedere l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico per ogni ulteriore attività non contemplata nei precedenti articoli nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.

Art. 6 – Norme comportamentali

1. Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare, dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
 - stare seduti al posto;
 - non alzarsi durante il tragitto per nessun motivo;
 - non disturbare l'autista durante la guida;
 - mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
2. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori del minore, all'Ufficio comunale competente e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
3. Ripetuti comportamenti ineducati e/o lesivi nei propri confronti o in quelli dei compagni, dovranno essere riferiti dall'accompagnatore e/o dall'autista all'Ufficio Comunale di riferimento che informerà i genitori dell'alunno interessato. Secondo la gravità, si adotteranno i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - richiamo scritto;
 - sospensione del servizio
4. La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a rimborsi o riduzioni

di tariffe.

5. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.
6. In caso di danni arrecati al mezzo, l'utente che ha provocato il danno dovrà risarcire l'Amministrazione o la Ditta incaricata del servizio della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.
7. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.
8. In caso di mancata presenza per il ritiro dell'alunno, per tre volte anche non continuative durante l'anno scolastico, si adotteranno i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - richiamo scritto;
 - sospensione d'ufficio dal servizio.
9. La sospensione d'ufficio sarà disposta con atto del responsabile del servizio e sarà efficace previo preavviso di una settimana al firmatario della domanda di iscrizione.

Art. 7 – Tariffe

1. La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio.
2. Per particolari situazioni di particolare disagio economico e sociale potrà essere prevista l'esenzione parziale ovvero totale.
3. Per ogni anno finanziario la Giunta Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale, stabilisce o riconferma le quote differenziate di contribuzione al servizio di trasporto scolastico, e fissa le riduzioni per i nuclei familiari con più minori iscritti al servizio.
4. Così come previsto dal DPCM n. 159 del 5/12/2013, il Comune ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dall'utente, avvalendosi dei dati in possesso dei sistemi informatici propri dell'Ente, del Ministero delle Finanze o dell'INPS, nonché richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza.
5. Il pagamento della quota deve essere effettuata sulla Piattaforma Digitale PagoPa.
6. Per il combinato disposto dell'art. 28, c. 1, letto a) della l. 30 marzo 1971, n. 118 e dall'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il trasporto scolastico degli alunni disabili deve ritenersi obbligatorio e gratuito.

Art. 8 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

1. Gli autisti che effettuano il servizio per conto del Comune ed il personale preposto

all'accompagnamento e sorveglianza dei minori sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 10 - Dati Personali e Sensibili

1. L'Amministrazione del Comune di Castorano utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati in sigla RGPD regolamento (UE) n. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
2. Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di esecutività della relativa delibera di approvazione e da quel momento sostituisce il precedente regolamento in materia.

Art. 12 – Pubblicità del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del presente Regolamento rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio Scolastico comunale, anche sul sito Internet del Comune.
2. Il presente Regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, alle istituzioni scolastiche interessate ed alla ditta appaltatrice del servizio.
3. Del documento potrà essere estratta copia dalla Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Atti generali secondo quanto previsto dalla normativa vigente sull'accesso civico.